

STATUTO SOCIETARIO

STATUTO SOCIETARIO (Così come modificato dall'assemblea straordinaria del 13/11/2023)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MONSELICE

VALIDITA' DELLO STATUTO SOCIETARIO DAL 01/12/2023

TITOLO I = COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

La "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MONSELICE" è stata costituita il 01/04/2004 e nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine "Associazione".

ART. 2 – SEDE LEGALE E COLORI

- 1) L'Associazione ha sede legale e sportiva in via Castello, 2 – 35043 Monselice (PD) ;
- 2) I colori sociali sono: bianco e rosso.

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE

- 1) L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- 2) L'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive. Le attività diverse vengono deliberate dal consiglio direttivo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.
- 3) L'Associazione ha come finalità principale la pratica agonistica del TENNIS e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano, secondo le norme della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), attraverso:
 - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre; ovvero
 - b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate, entro il 31 Ottobre di ciascun anno.
- 4) L'Associazione può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde o attrezzate, e collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
- 5) L'Associazione è senza fine di lucro. L'ordinamento interno dell'Associazione si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

ART.4 – DURATA

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con la deliberazione dell'assemblea dei soci, come previsto dall'art. 35 del presente statuto.

ART. 5 – AFFILIAZIONE

- 1) La associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e, nel caso, se richiesto dai soci, nello spirito di ampliamento delle attività sportive e culturali, con deliberazione del Consiglio direttivo può associarsi, in seguito, anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva o ricreativi, per i quali esplicitamente, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti, ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti della FITP o di qualsiasi altra disciplina o Ente di promozione sportiva cui, l'associazione, è affiliata.
- 2) L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle federazioni e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi e agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza ad una federazione.
- 3) I componenti il Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una federazione, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla federazione stessa ed agli altri affiliati.

ART.6 – RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- 1) L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con delibera del Consiglio Federale della F.I.T.P., su delega degli organi competenti.
- 2) Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modifiche che siano imposte dalla Legge o richieste dal RAS o dalle federazioni a cui è affiliata.

TITOLO II = ASSOCIATI E TESSERATI

ART. 7 – ASSOCIATI ISCRITTI

1) L'associazione è composta dagli associati iscritti, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.

2) Sono previste varie categorie di associati in relazione all'età ed all'utilizzo delle strutture dell'Associazione, che siano in regola con la quota sociale e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Ciascun socio potrà ospitare, in via occasionale, familiari e ospiti, a propria cura e responsabilità, usufruendo dei servizi del club.

3) Le categorie di associati sono le seguenti:

a) **Ordinari**: sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto;

b) **Benemeriti**: sono scelti dal Consiglio Direttivo fra coloro che abbiano effettivamente contribuito all'organizzazione e allo sviluppo dell'Associazione;

L'elenco delle categorie con le relative quote viene predisposto di anno in anno dal Consiglio Direttivo

4) E' prevista la categoria dei tesserati composta esclusivamente da atleti minorenni che svolgono solamente attività agonistica o non agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera federale agonistica o non agonistica e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

I tesserati non hanno diritto di voto né di eleggibilità negli organi direttivi dell'Associazione. Tuttavia, essi possono partecipare attivamente alle attività dell'Associazione e possono godere dei servizi offerti dall'Associazione previo pagamento delle quote di tesseramento predisposte di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I tesserati sono tenuti a rispettare il regolamento interno dell'associazione e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione nei limiti delle proprie possibilità.

ART. 8 – AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione della domanda;

b) pagamento dei contributi associativi, comprensivo del costo della tessera federale "atleta agonista o non agonista" (per chi pratica attività sportiva) o "socio" (per chi non pratica alcuna attività sportiva);

c) accettazione senza riserve del presente statuto, degli altri regolamenti sociali, delle deliberazioni degli organi sociali;

d) accettazione della domanda. La qualifica di associato è attribuita in via provvisoria dal Presidente. Successivamente tutte le nuove domande saranno presentate e deliberate in via definitiva dal Consiglio direttivo, regolarmente convocato.

2. L'età minima necessaria per l'ammissione ad associato è di diciotto anni.

ART. 9 - TESSERAMENTO

1. Tutti gli associati iscritti devono essere annualmente tesserati alla FITP ed agli altri Enti a cura dell'associazione.

ART. 10 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

1. La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio successivo;

b) per morosità secondo i termini fissati dal presente statuto (Art. 26);

c) per radiazione pronunciata dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento e comunque per comportamenti considerati incompatibili con l'ulteriore appartenenza all'associazione, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

2. Il provvedimento è comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che può ricorrere entro 30 giorni ad un collegio arbitrale.

TITOLO III = ORGANI SOCIALI

ART. 11 – ORGANI SOCIALI

1) Sono organi sociali dell'Associazione:

a) L'Assemblea

b) Il Presidente

c) Il Vicepresidente

d) Il Consiglio Direttivo

e) Il collegio dei Probiviri

f) Il Direttore Sportivo

g) Il Segretario

2) Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché dalla stessa preventivamente autorizzate.

3) Tutti gli incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio direttivo che li ha conferiti.

4) Le cariche sociali e gli incarichi sono conferibili.

ART. 12 – ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea generale degli Associati è sovrana: è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio Direttivo con avviso inviato agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine dell'avviso predetto presso la sede sociale, oppure mediante invio di una e-mail o PEC all'indirizzo di posta elettronica del socio apposta nel modulo di iscrizione, oppure mediante avviso da pubblicare sul sito web ufficiale della associazione.
- 2) L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea;
- 3) La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

ART. 13 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- 1) Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati maggiorenni in regola con il pagamento dei contributi associativi
- 2) La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega ad altri associati aventi diritto al voto; ciascuno associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.
- 3) La partecipazione all'assemblea è prevista anche mediante mezzi di comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.

ART. 14 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.
- 2) L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1) Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno trascorso;
 - b) eleggere e revocare i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo e i tre membri del Collegio dei Proviviri ;
 - c) approvare il rendiconto consuntivo di gestione, lo stato patrimoniale e il rendiconto preventivo;
 - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - e) decidere su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 2) Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) modificare lo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
 - b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori.
- 3) Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.


ART. 16 – APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea, in seduta ordinaria, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
 - a) con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.
- 3) I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.
- 4) Le votazioni, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sono assunte con voto palese.

ART. 17 – ELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA'

- 1) Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati iscritti maggiorenni aventi diritto al voto e che non siano considerati professionisti ai sensi delle disposizioni statutarie delle Federazioni sportive alle quali l'associazione è iscritta.
- 2) Non possono candidarsi e non possono essere eletti gli associati appartenenti al medesimo nucleo familiare, ne possono essere legati da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.
- 3) I tre membri del Collegio dei Proviviri devono avere almeno tre anni di anzianità come socio dell'Associazione e non possono essere compresi tra i consiglieri componenti del Consiglio Direttivo.

- 4) È fatto divieto ai componenti del Consiglio direttivo di ricoprire qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- 5) Tutte le cariche sociali sono conferibili e sono conferite ed accettate a titolo gratuito; danno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione, purché dalla stessa preventivamente autorizzate.
- 6) Il Presidente e i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo restano in carica tre anni.
- 7) I tre membri del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni
- 8) Le modalità delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo



ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 consiglieri, compreso il presidente, nel numero determinato dall'assemblea, su proposta del Consiglio stesso o degli associati, immediatamente prima della votazione elettiva.
- 2) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, nomina il segretario e il direttore sportivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
- 4) La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.
- 5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di deliberazioni, il presidente ha voto decisivo in caso di parità.
- 6) Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
- 7) In caso di dimissioni o legittimo impedimento a mantenere la carica di un consigliere, il Consiglio Direttivo nomina a tutti gli effetti il nuovo Consigliere in sostituzione, che resterà in carica fino alla successiva scadenza triennale. Il nuovo consigliere verrà ratificato alla successiva assemblea ordinaria.
- 8) In caso di dimissioni o legittimo impedimento della maggioranza dei Consiglieri, decade immediatamente l'intero Consiglio Direttivo ed il Presidente, il quale ultimo resta in carica al solo fine di convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione delle cariche sociali entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o del legittimo impedimento. Ove alla convocazione non provveda il Presidente, vi provvederà un qualunque membro del Collegio dei Probiviri.

ART. 19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.3;
- 2) Tra l'altro il Consiglio Direttivo:
 - a) predispose il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati ;
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti di ammissione dei nuovi associati, precedentemente accettati in via provvisoria dal Presidente, e radiazione degli associati;
 - i) propone all'Assemblea Generale la modifica dello Statuto;

ART. 20 – PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo;
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
- 3) In caso di dimissioni o legittimo impedimento del Presidente, il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il nuovo presidente.
- 4) In caso di deliberazioni, il presidente ha voto decisivo in caso di parità.
- 5) Il Presidente accetta in via provvisoria le domande di iscrizione dei nuovi associati. Successivamente tutte le nuove domande saranno presentate e deliberate in via definitiva dal Consiglio direttivo, regolarmente convocato.

ART. 21 – VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
- 2) Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente o della vacanza della carica

ART. 22 – SEGRETARIO

1) Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento dei libri compreso il libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

ART. 23 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' costituito dal Presidente e da due membri eletti secondo quanto disposto dagli artt.11 e 17. Provvede su ogni questione di carattere disciplinare. Le riunioni del Collegio dei Probiviri vengono tenute indipendentemente da quelle del Consiglio Direttivo, al quale devono essere comunicati i problemi discussi e le decisioni adottate.

Il Collegio dei Probiviri può iniziare un azione disciplinare nelle seguenti ipotesi:

- a) di propria iniziativa per episodi e/o comportamenti che abbiano assunto carattere di notorietà;
- b) su richiesta scritta di uno o più Soci.

Il Collegio dei Probiviri, quando inizia un azione disciplinare, è tenuto a condurre un istruttoria nel corso della quale dovrà sentire le parti interessate e garantire il diritto di difesa dell'incolpato. Al termine dell'istruttoria il Collegio dei Probiviri emetterà una decisione nella quale, previa congrua motivazione, indicherà al Consiglio Direttivo in via propositiva quale provvedimento disciplinare, tra quelli previsti dall'art.30, ritiene che sia giusto adottare nei confronti dell'associato. Le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 24 – DIRETTORE SPORTIVO E COMMISSIONE SPORTIVA.

Il consiglio direttivo nomina un Direttore Sportivo.

Il Direttore Sportivo avrà potere decisionale sulla formazione delle squadre agonistiche e su ogni altro argomento che interessi l'attività sportiva dell'Associazione.

Il Direttore Sportivo, qualora non faccia parte del consiglio direttivo, potrà essere invitato alle riunioni dello stesso senza diritto di voto. In tali riunioni dovrà dare relazione sul suo operato per la necessaria ratifica.

TITOLO IV - FONDO COMUNE – BILANCIO

ART. 25 – FONDO COMUNE – ENTRATE

1) Il Fondo Comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà sociale;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2) Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici o privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

ART. 26 – CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate, stabilite e regolate nel regolamento interno del consiglio direttivo.
- 2) Gli associati che non provvedano nel termine fissato dal Consiglio Direttivo al pagamento dei contributi scaduti, verranno dichiarati dallo stesso, sospesi da ogni diritto associativo.
- 3) Il mancato rinnovo associativo entro il 31 gennaio di ogni anno, comporta la cancellazione dell'associato dall'elenco degli associati.
- 4) Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 27 – RENDICONTO CONSUNTIVO E RENDICONTO PREVENTIVO

- 1) L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla chiusura dell'esercizio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente, entro, e non oltre, il 30 aprile dell'anno successivo.
- 3) Nella medesima assemblea il Presidente deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
- 4) I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
- 5) I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi delle disposizioni di Legge in materia, e devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

ART. 28 – REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

- 1) L'Associazione è senza fini di lucro
- 2) Gli eventuali avanzi di gestione, che risultino alla chiusura di ogni esercizio finanziario, fatto il dovuto accantonamento, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art.3 del presente statuto.
- 3) Durante la vita dell'associazione ed al momento della sua cessazione, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. o componenti salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO V - DISCIPLINA E VERTENZE

ART. 29 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Sia la FITP, sia gli altri Enti cui l'associazione è Affiliata, sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi artt. 30 e 31 indipendentemente gli uni dall'altra.

ART. 30 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono i seguenti:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione per un periodo determinato;
- c) Radiazione;

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

I provvedimenti disciplinari verranno adottati dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri al termine dell'azione disciplinare. I Soci sospesi a termine non potranno frequentare per alcun motivo la sede sociale, salvo deroga espressa dal Consiglio Direttivo.

Tutti i provvedimenti inflitti sono appellabili di fronte al collegio arbitrale

ART. 31 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA FITP, e/o altri

- 1) Gli organi di giustizia della FITP, o degli altri enti a cui l'associazione aderisce, possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) dell'Associazione;
- b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione;
- c) dei tesserati FITP dell'Associazione.

ART. 32 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

- 1) L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FITP , o degli altri enti cui è affiliata.

ART. 33 – VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA INTERNA

- 1) L'associazione, dal momento dell'affiliazione, gli associati, dal momento della loro ammissione all'associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti delle federazioni a cui l'associazione aderisce.
- 2) Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
- 3) Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 808 del Codice di procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.
- 4) Il Consiglio direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.
- 5) Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere sempre motivato.
- 6) Il Consiglio direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
- 7) Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.
- 8) L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 34 – COLLEGIO ARBITRALE

- 1) Il Collegio arbitrale è costituito di tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l'associazione aderisce.
- 2) In difetto di accordo, la nomina del presidente è demandata al presidente del Comitato regionale di una delle Federazioni a cui l'associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.
- 3) Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.
- 4) Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria dell'associazione che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO

ART. 35 – OBBLIGHI DI CARATTERE ECONOMICO

- 1) Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'associazione avvengono:
 - a) di diritto, quando l'associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
 - b) per deliberazione dell'assemblea degli associati, a maggioranza di quattro quinti dei votanti, purché rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.
- 2) In tale particolare circostanza, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori d'età, anche se non in regola con il pagamento dei contributi associativi.
- 3) L'assemblea delibera contestualmente anche sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e sulla destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale, soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini sociali preferibilmente sportivi.
- 4) I componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati

ART. 36 – INDISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) In nessun caso è prevista la restituzione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
- 2) In ipotesi di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio solo ai fini sportivi.

ART. 37 – STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Il presente statuto può essere modificato o abrogato dall'assemblea in seduta straordinaria validamente costituita: con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto, in seconda convocazione;
- 2) È facoltà del Consiglio direttivo emanare regolamenti interni per disciplinare l'uso degli impianti sportivi, della sede e degli altri spazi, nonché per il funzionamento dei vari servizi.
- 3) L'osservanza di tutti i regolamenti è rigorosamente obbligatoria per i soci e per gli aggregati

TITOLO VII - DISPOSIZIONE FINALE

ART. 38 – RICHIAMO NORMATIVO

- 1) per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali ed a quelle delle Federazioni a cui l'associazione è affiliata, in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE

TENNIS CLUB MONSELICE A.S.D.

Il Presidente

